

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 325 del 18 LUG. 2019


Oggetto: PSN 2017 Linea progettuale 2 "Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali" ex D.A. 2708/2017 - Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia ex D.A. 1584/2018 - Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 - Stipula Convenzione con la CRI- Comitato Regionale Sicilia in esecuzione del Protocollo di intesa del 31/01/2019 tra Assessorato della salute e CRI.

Proposta N° 018 del 18-7-19

STRUTTURA PROPONENTE


Affari Generali

L'istruttore

Dot.ssa Digrazia Michela


Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Capo Settore


Ing. Giuseppe La Monaca


Registrazione Contabile

Budget Anno 2019-2021 Conto 2001100015 Importo 167.900 Aut. 116/456

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)


Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Direttore del Settore Affari Generali

Premesso il D.A. 1584/2018 (**all. n. 1**) con il quale l'Assessorato della Salute ha adottato le *“Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia”* pubblicate sulla GURS n. 41 del 21/9/2018, allo scopo di fornire alle Aziende sanitarie le strategie per contrastare e gestire il fenomeno del sovraffollamento nei servizi di Pronto Soccorso (PS) e prevenire le sue conseguenze negative in termini di outcome e potenziali eventi avversi;

Preso atto che l'obiettivo principale delle Linee guida su citate è quello di *“contrastare il Sovraffollamento attraverso il monitoraggio continuo, l'analisi delle criticità e l'attuazione degli specifici interventi volti alla riduzione del fenomeno, da attivare in rapporto alla gravità delle situazioni (Non Sovraffollamento, Sovraffollamento, Sovraffollamento severo) attraverso i Piani Aziendali per la Gestione del Sovraffollamento”*;

Che a tal fine l'Assessorato della Salute intende istituire un *“servizio di accoglienza”* presso ogni pronto soccorso della Sicilia che registri un numero di accessi superiore a ventimila all'anno al fine di far fronte all'esigenza di migliorare la fruizione della assistenza sanitaria da parte dell'utenza presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, da un lato, e a quella urgente di fronteggiare e prevenire il verificarsi di episodi di violenza che hanno interessato in modo particolare le Aree di emergenza - urgenza dei Presidi Ospedalieri, dall'altro;

Vista la Direttiva assessoriale prot. n. 9348 del 01/02/2019 (**all. n. 2**) avente ad oggetto *“Disposizioni integrative e attuative per la Gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso di cui al D. A. 1584/2018”*, acquisita al prot. gen 0001605 del 01/02/2019;

Preso atto che per la realizzazione del Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso in parola vengono interamente dedicati i fondi di PSN 2017 Linea progettuale 2 *“Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali”* di cui al D.A. 2708/2017 e ss.mm.ii., che le Aziende sanitarie attuano secondo le modalità indicate nella Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 per la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 1 - Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso aventi un numero di accessi superiore a 20.000.00/anno (dati di flusso EMUR 2017);
- Azione 2 Realizzazione di interventi strutturali finalizzati a garantire idonei standard di accoglienza nei locali del Pronto Soccorso;

Vista la tabella 1 *“Numeri di accessi al PS per dimensione – anno 2017 (Fonte EMUR)”* costituente *“allegato 2”* alla medesima su citata Direttiva prot. n. 9348/2019 da cui si evince, tra l'altro, che entrambi i Pronto soccorso dell'Arnas Garibaldi, siti rispettivamente presso il PO Garibaldi Centro e presso il PO Garibaldi Nesima, rientrano tra le strutture di emergenza/urgenza che registrano un numero di accessi superiori a 20.000 di cui alla citata Azione 1;

Preso atto altresì che per la realizzazione dell'Azione 1 e dell'Azione 2 della Linea 2 - fondi di PSN 2017- vengono assegnati a questa Arnas Garibaldi complessivi € 247.900.00 così distinte:

1. Pronto soccorso PO Garibaldi centro: Azione 1 € 83.950,00; Azione 2 € 40.000,00 = € 123.950,00
2. Pronto soccorso PO Garibaldi Nesima: Azione 1 € 83.950,00; Azione 2 € 40.000,00= € 123.950,00

Che, pertanto, le somme destinate all'ARNAS Garibaldi per le attività afferenti specificamente l'Azione 1, Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso, rispettivamente per il PS PO Garibaldi centro e il P.S. PO Nesima, ammontano a complessivi € 167.900,00 per il biennio;

Preso atto che le Linee di indirizzo adottate con il citato DA n. 1584/2018 prevedono – quale misura di contrasto al sovraffollamento e alle criticità allo stesso conseguenti – il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;

Che in particolare, le Linee di indirizzo in parola prevedono che le Aziende del SSR i cui Pronto soccorso superino i 20000 accessi, sono autorizzate a stipulare apposite Convenzioni di durata biennale con Enti del terzo Settore in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., rivolgendosi - ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, del d. lgs. 178/2012- prioritariamente all'Associazione Croce Rossa Italiana la quale si avvarrà del Comitato CRI del territorio di riferimento registrati sul portale <https://gaia.cri.it>;

Visto il Protocollo di intesa ,Allegato 3 della Direttiva n. 9348/2019 (cfr. all. n. 2) stipulato il 31/01/2019 tra Assessorato della Salute e la Croce rossa italiana – Comitato regionale Sicilia - che stabilisce limiti e modalità da osservare ai fini della stipula delle dette Convenzioni tra Aziende del SSR e CRI ;

Rilevato, in particolare, che le Convenzioni in parola mirano a realizzare le seguenti attività di cui all'Azione 1 “Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso” come declinate dalla Direttiva assessoriale 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 e segnatamente:

- migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
- favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
- accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più “fragili”;
- fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
- informare i pazienti e i familiari sul significato e sulle eventuali cause del prolungamento attese (emergenze, arrivo dei codici più urgenti, etc.), prestando particolare menzione alle persone che sostano più a lungo
- informare l'utenza del corretto utilizzo dei servizi sanitari;
- facilitare l'accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
- prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva;

Che a fronte delle attività su elencate la Direttiva assessoriale 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 – Azione 1 “Attivazione del servizio per l’accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso”, prevede:

- la presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00 organizzata in turni di sei ore;
- un costo massimo giornaliero di rimborso fissato di € 57.5 per turno ed in € 115,00 al giorno, per un costo massimo annuo di € 41.975,00;

Vista la nota prot. 3570 del 06/03/2019 (all. n. 3) con la quale questa ARNAS Garibaldi ha richiesto alla CRI Comitato regionale Sicilia la trasmissione dello schema di Convenzione sul modello del Protocollo di intesa del 31/01/2019 e contestualmente di indicare il Comitato Cri territorialmente di cui si avvarrà per l’effettiva e concreta realizzazione delle attività in parola;

Vista la nota di riscontro n. 163/U del 19/03/2019, trasmessa a mezzo mail del 20/03/2019 e acquisita al prot. gen n. 4440 del 21/03/2019 (all. n. 4), con la quale la Croce rossa italiana Comitato regionale Sicilia invia uno schema di Convenzione all’uopo predisposto;

Visto lo schema di Convenzione (all. n. 5) risultante dall’elaborazione e personalizzazione con la realtà e le esigenze aziendali;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato dal D. Lgs. n. 105/2018;

Considerato che l’Associazione Croce Rossa Italiana rientra tra gli Enti del Terzo Settore, indicati nell’articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017;

Ritenuto, pertanto, di stipulare la Convenzione in parola con la CRI Comitato regionale Sicilia volta a realizzare una più solerte attività di accoglienza presso i Pronto Soccorso con un numero di accessi superiore a ventimila all’anno oltre che al fine di prevenire degenerazioni violente dell’utenza presso i medesimi presidi sanitari, in ottemperanza ed esecuzione delle attività previste dal D.A. 1584/2018, Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 “*Disposizioni integrative e attuative per la Gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso di cui al D. A. 1584/2018*” e Protocollo di intesa stipulato tra Assessorato della salute e l’Associazione Croce rossa italiana - Comitato regionale Sicilia - datato 31/01/2019, di cui all’allegato 3 della Direttiva prot. n. 9348 del 01/02/2019 ;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Perle motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente parte integrante, come elaborato ed adattato alla realtà aziendale, con l’associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia, in osservanza ed esecuzione del D.A. 1584/2018 “*Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia*”, Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 “*Disposizioni integrative e attuative per la Gestione del*

sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso di cui al D. A. 1584/2018” ed al Protocollo di intesa stipulato tra Assessorato della salute e l’Associazione Croce rossa italiana - Comitato regionale Sicilia - datato 31/01/2019, di cui all’allegato 3 della Direttiva prot. n. 9348 del 01/02/2019, e volta a realizzare una più solerte attività di accoglienza presso i Pronto Soccorso con un numero di accessi superiore a ventimila all’anno oltre che al fine di prevenire degenerazioni violente dell’utenza presso i medesimi presidi sanitari.

2. Per l’effetto stipulare con l’associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia la Convenzione, secondo il predetto schema che in uno al Protocollo di intesa del 31/01/2019, di cui in premessa, sono allegati al presente atto per farne parte integrante, al fine di realizzare le seguenti attività di cui all’Azione 1 “Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso” come declinate dalla Direttiva assessoriale 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 e segnatamente:
 - migliorare l’umanizzazione della presa in carico del paziente in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
 - favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
 - accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più “fragili”;
 - fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l’uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
 - informare i pazienti e i familiari sul significato e sulle eventuali cause del prolungamento attese (emergenze, arrivo dei codici più urgenti, etc.), prestando particolare menzione alle persone che sostano più a lungo
 - informare l’utenza del corretto utilizzo dei servizi sanitari;
 - facilitare l’accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
 - prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell’età evolutiva;
3. Disporre in ottemperanza alle previsioni della Direttiva assessoriale n. 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 – Azione 1 “Attivazione del servizio per l’accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso”, che la Convenzione preveda:
 - la presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno, tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00, organizzata in turni di sei ore;
 - un costo massimo giornaliero di rimborso fissato di € 57,5 per turno ed in € 115,00 al giorno, per un costo massimo annuo di € 41.975,00;
4. Prendere atto, come da Protocollo di intesa del 31/01/2019 Assessorato della Salute/CRI , che la durata della Convenzione è di in anni due con decorrenza dalla data della stipula;
5. Disporre che le attività abbiano la decorrenza concordata dalle parti e presumibilmente dal 01/09/2019 e scadenza il 31/08/2021;

6. Prendere atto che l'Associazione Croce Rossa Italiana si avvarrà per la realizzazione dell'attività in parola dei Comitati CRI del territorio di riferimento registrati sul portale <https://gaia.cri.it>;
7. Prendere atto che per la realizzazione del Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso in parola vengono interamente dedicati i fondi di PSN 2017 Linea progettuale 2 **“Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali”** di cui al D.A. 2708/2017 e ss.mm.ii.;
8. Prendere atto che le somme destinate all'ARNAS Garibaldi per le attività afferenti specificamente l'Azione 1, Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso, rispettivamente per il PS PO Garibaldi centro e il P.S. PO Nesima, ammontano a complessivi € 167.900,00 nel biennio così distinte:
 1. Pronto soccorso PO Garibaldi centro: Azione 1 - € 83.950,00 nel biennio
 2. Pronto soccorso PO Garibaldi Nesima: Azione 1 - € 83.950,00 nel biennio
9. Prendere atto che il costo massimo giornaliero di rimborso per l'attività prestata dalla Croce Rossa è fissato ai sensi del D.A. 1584/2018 e Direttiva assessoriale 9348/2019 Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 linea progettuale 2 – Azione 1 - in € 57,5 per turno ed in € 115,00 al giorno per un costo massimo annuo di € 41.975,00, pari a complessivi € 83.950,00 per il biennio per ciascuno dei pronto soccorso e, pertanto, le somme destinate all'ARNAS Garibaldi, per il PS Po Garibaldi centro e il P.S. PO Nesima ammontano a complessivi € 167.900,00 per il biennio;
10. Disporre che, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di intesa a fronte delle prestazioni effettuate per il servizio di cui alla Convenzione in parola, dovranno essere rimborsate alla CRI, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di accoglienza, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del Protocollo di intesa e art. 1 e 2 della Convenzione, intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e che il rimborso dei eventuali costi indiretti (manutenzioni, spese generali,...) sia consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento;
11. Disporre che alla luce della disponibilità manifestata e come previsto dall'art. 1 del più volte citato protocollo di Intesa, la CRI abbia un rimborso proporzionato all'effettivo svolgimento del servizio, espletato sui Pronto Soccorso dei due Presidi ospedalieri rispettivamente PO Garibaldi centro e PO Garibaldi Nesima, che si contegga in via presuntiva in complessivi € 167.900,00 per i due anni di vigenza della Convenzione e quindi € 83.950,00 annuali che in funzione dei turni coperti e decorrenza del servizio presumibilmente dal 01/09/2019, si determina come segue:
 - a. € 27.983,33 per l'anno 2019
 - b. € 83.950,00 per l'anno 2020
 - c. € 55.966,66 per l'anno 2021
12. Prevedere che l'importo dei rimborsi in favore della CRI sia corrisposto entro 60 gg dal ricevimento delle fatture, emesse in rate mensili posticipate, e previa rendicontazione delle spese vive, documentate ed effettivamente sostenute per l'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione,

intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, fermo restando che il rimborso degli eventuali costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento (Linee guida ANAC Delibera n. 32 del 20/01/2016), e solo ad esito positivo delle verifiche dei Dirigenti Responsabili dei Pronto soccorso atte a constatare il rispetto degli accordi di cui alla Convenzione a seguito delle quali verranno emesse le attestazioni di corretta esecuzione e conformità per il periodo di tempo considerato;


13. Nominare RUP della presente procedura la Dott.ssa Grasso Maria Luisa Collaboratore amministrativo esperto presso il Settore Affari generali;
14. Nominare referenti tecnico scientifico della Convenzione e Direttore dell'esecuzione (D.E.C.) ai sensi dell'art. 101, c.1, D.Lgs. 50/2019 s.m.i. rispettivamente:
 - Dott. Ciampi Giovanni, Direttore M.C.A.U. PO Garibaldi centro
 - Dott.ssa Giuffrida Sebastiana, Dirigente medico Responsabile UOD Pronto Soccorso pediatrico Po Nesima
15. Trarre le somme per il rimborso delle prestazioni oggetto della Convenzione dal c.e. 20011000095 Aut. n. 116 sub 6 - Bilanci 2019/2020/2021;

Allegati (D.lgs. 196/2003 e D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii):

- 1) nota prot. 3570 del 06/03/2019
- 2) nota di riscontro n. 163/U del 19/03/2019
- 3) Schema Convenzione ARNAS Garibaldi/CRI Comitato Regione Sicilia (**parte integrante**)
- 4) Protocollo di intesa assessorato/CRI (**parte integrante**)

Il Direttore del Settore Affari generali

Ing. Giuseppe La Monaca



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente parte integrante, come elaborato ed adattato alla realtà aziendale, con l'associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia, in osservanza ed esecuzione del D.A. 1584/2018 "*Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia*", Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 "*Disposizioni integrative e attuative per la Gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso di cui al D. A. 1584/2018*" ed al Protocollo di intesa stipulato tra Assessorato della salute e l'Associazione Croce rossa italiana - Comitato regionale Sicilia - datato 31/01/2019, di cui all'allegato 3 della Direttiva prot. n. 9348 del 01/02/2019, e volta a realizzare una più solerte attività di accoglienza presso i Pronto Soccorso con un numero di accessi superiore a ventimila all'anno oltre che al fine di prevenire degenerazioni violente dell'utenza presso i medesimi presidi sanitari.
2. Per l'effetto stipulare con l'associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia la Convenzione, secondo il predetto schema che in uno al Protocollo di intesa del 31/01/2019, di cui in premessa, sono allegati al presente atto per farne parte integrante, al fine di realizzare le seguenti attività di cui all'Azione 1 "*Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso*" come declinate dalla Direttiva assessoriale 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 e segnatamente:
 - migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
 - favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
 - accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più "fragili";
 - fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
 - informare i pazienti e i familiari sul significato e sulle eventuali cause del prolungamento attese (emergenze, arrivo dei codici più urgenti, etc.), prestando particolare menzione alle persone che sostano più a lungo
 - informare l'utenza del corretto utilizzo dei servizi sanitari;
 - facilitare l'accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
 - prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva;

3. Disporre in ottemperanza alle previsioni della Direttiva assessoriale n. 9348/2019, Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 Linea progettuale 2 – Azione 1 “Attivazione del servizio per l’accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso”, che la Convenzione preveda:
 - o la presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno, tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00, organizzata in turni di sei ore;
 - o un costo massimo giornaliero di rimborso fissato di € 57,5 per turno ed in € 115,00 al giorno, per un costo massimo annuo di € 41.975,00;
4. Prendere atto, come da Protocollo di intesa del 31/01/2019 Assessorato della Salute/CRI , che la durata della Convenzione è di in anni due con decorrenza dalla data della stipula;
5. Disporre che le attività abbiano la decorrenza concordata dalle parti e presumibilmente dal 01/09/2019 e scadenza il 31/08/2021;
6. Prendere atto che l’Associazione Croce Rossa Italiana si avvarrà per la realizzazione dell’attività in parola dei Comitati CRI del territorio di riferimento registrati sul portale <https://gaia.cri.it>;
7. Prendere atto che per la realizzazione del Progetto regionale per il miglioramento dell’accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso in parola vengono interamente dedicati i fondi di PSN 2017 Linea progettuale 2 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali” di cui al D.A. 2708/2017 e ss.mm.ii.;
8. Prendere atto che le somme destinate all’ARNAS Garibaldi per le attività afferenti specificamente l’Azione 1, Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso, rispettivamente per il PS PO Garibaldi centro e il P.S. PO Nesima, ammontano a complessivi € 167.900.00 nel biennio così distinte:
 3. Pronto soccorso PO Garibaldi centro: Azione 1 - € 83.950,00 nel biennio
 4. Pronto soccorso PO Garibaldi Nesima: Azione 1 - € 83.950,00 nel biennio
9. Prendere atto che il costo massimo giornaliero di rimborso per l’attività prestata dalla Croce Rossa è fissato ai sensi del D.A. 1584/2018 e Direttiva assessoriale 9348/2019 Parte 2 – Progetto obiettivo PSN 2017 linea progettuale 2 – Azione 1 - in € 57,5 per turno ed in € 115,00 al giorno per un costo massimo annuo di € 41.975,00, pari a complessivi € 83.950,00 per il biennio per ciascuno dei pronto soccorso e, pertanto, le somme destinate all’ARNAS Garibaldi, per il PS Po Garibaldi centro e il P.S. PO Nesima ammontano a complessivi € 167.900.00 per il biennio;
10. Disporre che, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di intesa a fronte delle prestazioni effettuate per il servizio di cui alla Convenzione in parola, dovranno essere rimborsate alla CRI, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di accoglienza, secondo le modalità di cui all’articolo 3 del Protocollo di intesa e art. 1 e 2 della Convenzione, intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e che il rimborso dei eventuali costi indiretti (manutenzioni, spese generali,...) sia consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento;

11. Disporre che alla luce della disponibilità manifestata e come previsto dall'art. 1 del più volte citato protocollo di Intesa, la CRI abbia un rimborso proporzionato all'effettivo svolgimento del servizio, espletato sui Pronto Soccorso dei due Presidi ospedalieri rispettivamente PO Garibaldi centro e PO Garibaldi Nesima, che si conteggia in via presuntiva in complessivi € 167.900,00 per i due anni di vigenza della Convenzione e quindi € 83.950,00 annuali che in funzione dei turni coperti e decorrenza del servizio presumibilmente dal 01/09/2019, si determina come segue:
- € 27.983,33 per l'anno 2019
 - € 83.950,00 per l'anno 2020
 - € 55.966,66 per l'anno 2021
12. Prevedere che l'importo dei rimborsi in favore della CRI sia corrisposto entro 60 gg dal ricevimento delle fatture, emesse in rate mensili posticipate, e previa rendicontazione delle spese vive, documentate ed effettivamente sostenute per l'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione, intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, fermo restando che il rimborso degli eventuali costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento (Linee guida ANAC Delibera n. 32 del 20/01/2016), e solo ad esito positivo delle verifiche dei Dirigenti Responsabili dei Pronto soccorso atte a constatare il rispetto degli accordi di cui alla Convenzione a seguito delle quali verranno emesse le attestazioni di corretta esecuzione e conformità per il periodo di tempo considerato;
13. Nominare RUP della presente procedura la Dott.ssa Grasso Maria Luisa Collaboratore amministrativo esperto presso il Settore Affari generali;
14. Nominare referenti tecnico scientifico della Convenzione e Direttore dell'esecuzione (D.E.C.) ai sensi dell'art. 101, c.1, D.Lgs. 50/2019 s.m.i. rispettivamente:
- Dott. Ciampi Giovanni, Direttore M.C.A.U. PO Garibaldi centro
 - Dott.ssa Giuffrida Sebastiana, Dirigente medico Responsabile UOD Pronto Soccorso pediatrico Po Nesima
15. Trarre le somme per il rimborso delle prestazioni oggetto della Convenzione dal c.e. 20011000095 Aut. n. 116 sub 6 - Bilanci 2019/2020/2021;


Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____	
_____ e ritirata il giorno _____	
L'addetto alla pubblicazione _____	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____	
al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 -	
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI CHE ACCEDONO AL PRONTO
SOCCORSO

PREMESSO

Che L'Assessorato Regionale alla Salute intende realizzare presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale un'attività di accoglienza, volta a migliorare la fruizione dell'assistenza sanitaria da parte dell'utenza;

Che a tal fine la direttiva assessoriale n. 9348/2019 prevede la stipula da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di apposite Convenzioni di durata biennale con Enti del terzo Settore in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., rivolgendosi - ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, del d. lgs. 178/2012 - prioritariamente all'Associazione Croce Rossa Italiana;

Con il Protocollo di intesa in data 31 Gennaio 2019 tra l'Assessorato Regionale della Salute e l'Associazione della Croce Rossa si sono definiti limiti e le modalità secondo le quali le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Regione Sicilia per il raggiungimento degli obiettivi definiti;

Tenuto conto che nella predetta Intesa è esplicitato che la CRI si avvarrà dei Comitati CRI presenti sul territorio della Regione Sicilia e registrati sul portale <https://gaia.cri.it>;

Che con le disposizioni integrative e attuative per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso di cui al D.A. 1584/2018 dell'Assessorato alla Salute sono stati indicati i termini operativi del predetto Protocollo, specificatamente all'Azione 1

Preso atto che i fondi di PSN 2017 Linea progettuale 2 "Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali" di cui al DA 2708/2017 e ss.mm.ii. sono interamente dedicati al Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso, che le Aziende sanitarie attuano secondo le modalità indicate nella Direttiva assessoriale prot. n. 9348/2019 per la realizzazione, tra l'altro, dell'Azione 1 - Attivazione del servizio per Accoglienza dei cittadini che accedono al Pronto Soccorso aventi un numero di accessi superiore a 20.000.00/anno come risultati dai dati di flusso EMUR 2017.

Che in particolare il servizio di accoglienza è istituito al fine di realizzare una migliore fruizione dei servizi del Pronto Soccorso, attenuando le eventuali tensioni tra gli operatori sanitari, i pazienti e i loro familiari, e prevenire, in tal modo, gli «episodi degenerazioni violente dell'utenza presso i medesimi presidi sanitari.

TENUTO CONTO

che il contenuto del Protocollo e della disposizione integrativa si intende integralmente riportata nella presente Convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato - Comitato Regionale Sicilia, C.F. 13669721006, P.IVA 13669721006, in persona del Segretario Regionale Dott. Giuseppe Giordano, domiciliato per carica in Palermo, via Piersanti Mattarella n. 3/a, giusta Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 8084, Racc. n. 5531, registrata in

Roma in data 18/07/2017, serie 1t n. 23970,
di seguito "CRI"

e

L'ARNAS Garibaldi di Catania CF/P.I. 04721270876, in persona del Direttore Generale Dott. De Nicola Fabrizio, legale rappresentante in carica, domiciliato per carica presso la sede legale dell'Azienda ospedaliera sita in Catania, piazza Santa Maria di Gesù 5,
di seguito "Azienda",

stipulano la presente convenzione le cui considerazioni in premessa ne costituiscono parte integrante.

Articolo 1 – Oggetto e modalità di attuazione

La CRI assicura un servizio di accoglienza volto a:

- migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente, in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
- favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
- accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più "fragili";
- fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
- informare i pazienti e i familiari sul significato e sulle eventuali cause del prolungamento delle attese (emergenze, arrivo di codici più urgenti, etc.), prestando particolare attenzione alle persone che sostano più a lungo;
- informare l'utenza ad un corretto utilizzo dei servizi sanitari;
- facilitare l'accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
- prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini o agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva;

In conformità delle previsioni di cui all'art. 3 del Protocollo il servizio di accoglienza è svolto secondo le seguenti modalità:

- presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno, tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00, organizzata in turni di sei ore;

La CRI garantisce in ciascun Presidio la gestione di **due turni** di 6h ciascuno da svolgersi nei seguenti giorni, inclusi festivi, della settimana:

PO GARIBALDI CENTRO			PO NESIMA*		
Giorno	Turno 1 (n. 2 volontari x 6h)	Turno 2 (n. 2 volontari x 6h)	Giorno	Turno 1 (n. 2 volontari x 6h)	Turno 2 (n. 2 volontari x 6h)
Lunedì	10-16	16-22	Lunedì	10-16	16-22
Martedì	10-16	16-22	Martedì	10-16	16-22
Mercoledì	10-16	16-22	Mercoledì	10-16	16-22
Giovedì	10-16	16-22	Giovedì	10-16	16-22

Venerdi	10-16	16-22	Venerdi	10-16	16-22
Sabato	10-16	16-22	Sabato	10-16	16-22
Domenica	10-16	16-22	Domenica	10-16	16-22

***la distribuzione nel P.O. Nesima dei n. 2 volontari per turno sarà definita, secondo il bisogno, sulla base delle indicazioni della Direzione medica di Presidio.**

Le attività di cui al presente accordo si svolgeranno a far data dal _____ rispettivamente presso i seguenti Presidi dell'ARNAS Garibaldi: il Pronto Soccorso del Presidio Garibaldi centro, piazza Santa Maria di Gesù, n.5 Catania, e Presidio Nesima, via Palermo n. 636 Catania.

Per le suddette attività la Cri Regionale di avvarrà della Cri territoriale che sarà individuata dalla medesima CRI regionale tra quelli registrati sul portale <https://gaia.cri.it>.

LA CRI dovrà tenere un registro delle presenze giornaliere, il cui format sarà condiviso con i referenti aziendali di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione, con gli orari di inizio e fine servizio con le firme delle unità impiegate giornalmente presenti.

Ai fini della validazione della rendicontazione dei turni si rinvia al successivo art. 6.

Sarà cura della CRI programmare mensilmente la turnistica da comunicare all'Azienda Sanitaria. La CRI si fa promotore di una valutazione più organica dei disagi e dei bisogni più frequenti, andando a rilevarli, portandoli a conoscenza dell'Azienda fermo restando la presenza di n. 2 volontari per turno di cui al predetto schema.

Articolo 2 – Personale CRI , Assicurazioni e Oneri assicurativi

LA CRI garantisce che la singola unità impiegata sia munita di:

1. divisa conforme al capitolo tecnico nazionale;
2. tesserino di riconoscimento (indicante il nominativo dell'Associazione, il nome e cognome e la fotografia) come generato dal sistema GAIA;

Ad ogni unità di personale sarà data una patch/spilla, o altro segno distintivo, che identifica il progetto con il logo dell'Assessorato Regionale della Salute, da utilizzarsi esclusivamente durante il servizio di cui a questa Convenzione.

La CRI dovrà fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di riconoscimento e assicurativi. La CRI si impegna, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni; tutto il personale impiegato deve essere adeguatamente formato ad operare nel campo delle attività di cui alla presente convenzione e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente. A tal fine le Aziende Ospedaliere forniranno ogni utile supporto informativo.

Su richiesta motivata dell'Azienda la CRI dovrà provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo per comprovati motivi.

Il Personale CRI è coperto da assicurazione per infortuni e malattia con Polizza n. _____ e per RCT con Polizza n. _____.

La Cri si impegna a produrre copia delle dette coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 3 – Rapporti con il Personale CRI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale volontario della CRI addetto all'espletamento del servizio di accoglienza oggetto della presente convenzione.

La CRI riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra la CRI stessa ed il personale volontario impiegato, operante nel servizio oggetto della presente Convenzione.

Il personale CRI è tenuto al vincolo del segreto professionale ed istituzionale per tutte le informazioni che possono essere acquisite all'interno del Pronto Soccorso e al rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Ogni unità agirà nel rispetto dei Principi e del Codice Etico CRI allegato alla presente.

Articolo 4 – Attività dell'Azienda

Con deliberazione n. 73 del 29/01/2019 è stato costituito il Comitato Consultivo Aziendale ampliato fino al numero massimo legale di n. 40 componenti giusta deliberazione n. 199 del 04/03/2019. La CRI non risulta aver proposto domanda di inserimento nel Comitato Consultivo. Pertanto, l'Azienda favorirà l'inserimento della CRI nel Comitato Consultivo Aziendale in qualità di uditore previo consenso del medesimo CCA.

L'Azienda consentirà l'accesso ai servizi di sorveglianza sanitaria del personale CRI impiegato nel presente servizio nelle proprie strutture.

Articolo 5 – Corrispettivo alla CRI

Premesso che le disposizioni integrative e attuative per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso di cui al D.A. 1584/2018, all'Azione 1 prevedono un onere economico nel limite dell'importo massimo di euro 57,50 (cinquantasette euro e cinquanta centesimi) per turno di sei ore, di euro 115 (euro centoquindici) per giorno di attività (due turni da 6 ore) e complessivamente di euro 41.975,00 (euro quarantunomilanovecentosettantacinque) annuali per 365 giorni, per ciascun Pronto Soccorso, e quindi € 83.950,00 annuali per 365 giorni, per i due Pronto soccorso.

Alla luce della disponibilità manifestata e come previsto dall'art. 1 del presente protocollo, la CRI avrà un rimborso proporzionato all'effettivo svolgimento del servizio, espletato sui Pronto Soccorso dei due Presidi ospedalieri rispettivamente PO Garibaldi centro e PO Garibaldi Nesima, che si conteggia in via presuntiva in complessivi € 167.900,00 per i due anni di vigenza della presente Convenzione e quindi € 83.950,00 annuali che in funzione dei turni coperti e **decorrenza del servizio dal** _____ si determina come segue:

- € 27.983,33 per l'anno 2019
- € 83.950,00 per l'anno 2020
- € 55.966,66 per l'anno 2021

Le prestazioni rese dalla Cri nell'ambito della presente Convenzione sono a titolo gratuito. I pagamenti per la attività previste dalla presente Convenzione saranno pagate alla Croce Rossa quale mero rimborso esclusivamente delle spese vive sostenute intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso degli eventuali costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento (Linee guida ANAC Delibera n. 32 del 20/01/2016).

L'importo dei rimborsi in favore della CRI verrà corrisposto entro 60 gg dal ricevimento delle fatture, emesse in rate mensili posticipate, previa rendicontazione delle spese vive, documentate ed effettivamente sostenute per l'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione e solo ad esito positivo delle verifiche dei Dirigenti Responsabili del Pronto soccorso atte a constatare il rispetto degli accordi di cui alla Convenzione a seguito delle quali verranno emesse le attestazioni di corretta esecuzione e conformità per il periodo di tempo considerato;

L'Azienda validerà la rendicontazione dei turni svolti sulla base delle risultanze di cui al registro delle presenze giornaliera di cui all'art. 1 della presente Convenzione detenuto dalla Cri e che dovranno essere validate dal Capo sala e dal Dirigente Responsabile del Pronto soccorso.

Le parti concordano la tipologia e la valorizzazione dei costi che verranno rimborsati per le prestazioni oggetto della presente Convenzione allegati alla presente.

Articolo 6 – Riferimenti

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV

Referente la convenzione : _____

Via Toscana 12

00187 Roma

Sede Operativa Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia

Via P. Mattarella 3/A

90141 Palermo

mail: sicilia@cri.it

pec: cr.sicilia@cri.cert.it

Arnas Garibaldi di Catania

Referente la convenzione:

Pronto Soccorso Po Garibaldi centro: dott. Ciampi Giovanni

Piazza Santa Maria di Gesù, 5

Catania

Cap 95123

mail: _____

pec: _____

Pronto Soccorso Po Garibaldi Nesima: Dott.ssa Giuffrida Sebastiana
Via Palermo, 636
Catania
Cap 95123
mail: _____
pec: _____

I referenti suddetti sono Direttori dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101, c. 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 7 – Obbligo di riservatezza e Pubblicità

Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo dati, notizie, informazioni e quant'altro venga messo a propria disposizione e si rendono garanti del loro trattamento secondo il D.lgs. 196/2003 s.m.i. (codice della Privacy) in materia di protezione dei dati personali e sensibili come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018 e del DGPR n. 2016/679. Sono fatti salvi i motivi strettamente attinenti all'esecuzione della presente Convenzione.

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente Convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, restando in capo all'ARNAS Garibaldi tutti gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali ed all'acquisizione del consenso con riferimento ai dati trattati.

Le parti si impegnano, in relazione all'attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

La Croce Rossa italiana – Comitato regionale per alla Sicilia tratterà i dati degli utenti dell'ARNAS Garibaldi limitatamente alle finalità oggetto della presente Convenzione per il periodo strettamente necessario.

Articolo 8 – Durata e recesso

La presente Convezione ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione. Le attività oggetto del servizio in parola avranno decorrenza _____ e scadenza _____ e può essere rinnovata solo per espressa volontà delle parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso inviato a mezzo PEC di 45 gg.

In caso di recesso anticipato da parte della CRI alla stessa verranno corrisposti i soli rimborsi delle spese sostenute per l'attività effettivamente espletata.

Art. 9 Verifica dell'efficacia del Progetto

Al fine di verificare l'efficacia del Servizio di accoglienza rispetto alle finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione, le parti valutano con cadenza semestrale il gradimento da parte dell'utente

del servizio reso, secondo il riscontro fornito ad idonei test che saranno somministrati ai pazienti. All'esito della predetta valutazione le parti si riservano di sospendere o cessare il servizio di accoglienza presso il Pronto Soccorso.

Articolo 10 – Rinvii

Per quant'altro non previsto, si fa rinvio al **Protocollo di intesa datato 31 Gennaio 2019** tra Assessorato della Salute e Croce Rossa Comitato regionale, parte integrante, nonché alla legislazione vigente e/o applicabile in materia.

Articolo 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia, le parti eleggono competente il Foro di Catania.

La presente convenzione, scritta in 7 facciate, composta da 11 articoli e n. 3 allegati parte integrante.

Allegati:


- Protocollo di intesa 31/01/2019 tra Assessorato della Salute e Croce Rossa Comitato regionale
- Codice etico CRI
- DUVRI

Catania, li _____

L.C.S.

Il Segretario Regionale
Comitato regionale Cri Sicilia
Dott. Giuseppe Giordano

Il Direttore generale
ARNAS Garibaldi
Dott. Fabrizio De Nicola





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2019, il giorno 31 gennaio 2019 del mese di gennaio, in Palermo, presso l'Assessorato Regionale alla Salute con il presente Protocollo di Intesa

TRA

LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SALUTE, con sede in Piazza Ottavio Ziino n. 24, rappresentata per il presente atto, dall'Assessore Regionale per la Salute, avv. Ruggero Razza;

E

L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - Organizzazione di Volontariato - COMITATO REGIONALE SICILIA (CRI) con sede legale in Roma, via Toscana 12 e sede operativa in Palermo, via P. Mattarella 3/A P.IVA e C.F. 13669721006 rappresentata per il presente atto dal Presidente Regionale Sig. Luigi Corsaro e dal Segretario Regionale, procuratore speciale *pro tempore*, Dott. Giuseppe Giordano

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- il Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", come modificato dal Decreto Legislativo n. 105/2018;
- lo Statuto sociale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) come modificato con verbale assembleare Rep. n. 5259/3696 del 27 marzo 2018, e specificatamente l'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis;

- il DA n. 1584/2018 con il quale sono state adottate le "Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Siciliana";

CONSIDERATO

- che è intendimento dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana far fronte all'esigenza di migliorare la fruizione della assistenza sanitaria da parte dell'utenza presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale che registrino un numero di accessi superiore a venti mila all'anno e a quella urgente di fronteggiare e prevenire il verificarsi di episodi di violenza che hanno interessato in modo particolare le Aree di emergenza – urgenza dei Presidi Ospedalieri;
- che nelle "Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso della Regione Siciliana", adottate con il citato D.A. n. 1584/2018 è previsto – quale misura di contrasto al sovraffollamento e alle criticità allo stesso conseguenti – il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato (intervento F1.P7);
- che ai sensi dell'articolo 56, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss. mm. e ii. "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"; 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare

l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

- che l'Associazione Croce Rossa Italiana rientra tra Enti del Terzo Settore, indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- che l'Associazione Croce Rossa Italiana, ai sensi del citato decreto legislativo n. 178/2012, svolge attività di interesse pubblico - indicate all'articolo 1, comma 4 - in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono autorizzate a stipulare prioritariamente convenzioni con l'Associazione medesima;
- che ai sensi dell'articolo 7 del citato Statuto all'Associazione Croce Rossa Italiana sono riconosciuti compiti di interesse pubblico, in conformità alle previsione del decreto legislativo n. 178/2012, per lo svolgimento dei quali può sottoscrivere convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO

che, per quanto sopra, al fine di realizzare una più solerte attività di accoglienza presso i Pronto Soccorso con un numero di accessi superiore a ventimila all'anno e al fine, altresì, di prevenire degenerazioni violente dell'utenza presso i medesimi presidi sanitari, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni con Associazioni del Terzo Settore in conformità alle previsioni dell'articolo 56 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., rivolgendosi - ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, del d. lgs. 178/2012 e secondo le modalità previste dal presente Protocollo di Intesa - prioritariamente all'Associazione Croce Rossa Italiana.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura del preambolo)

Quanto sin qui premesso forma parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

L'Assessorato intende realizzare presso i Pronto Soccorso delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale un'attività di accoglienza, volta a migliorare la fruizione dell'assistenza sanitaria da parte dell'utenza.

Per tale finalità il presente Protocollo d'Intesa definisce i limiti e le modalità secondo le quali le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano convenzioni con Associazioni del Terzo Settore e, prioritariamente, con l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regione Sicilia.

A tal fine per il raggiungimento degli obiettivi definiti verranno coinvolti i Comitati CRI presenti sul territorio della Regione Sicilia e registrati sul portale <https://gaia.cri.it>.

Articolo 3

(Oggetto)

Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale stipulano con Associazioni del Terzo Settore e prioritariamente con l'Associazione Croce Rossa Italiana - comitato Regione Sicilia - convenzioni biennali in conformità alle previsioni normative richiamate nel preambolo al fine di assicurare che presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri con un numero di accessi annui superiore a ventimila siano presenti volontari dell'Associazione, che assicurino un servizio di accoglienza volto a:

- migliorare l'umanizzazione della presa in carico del paziente, in quanto persona, nel pieno rispetto della sua dignità;
- favorire la conoscenza delle modalità di accesso al paziente e ai suoi familiari;
- accogliere gli eventuali familiari del paziente fornendo appropriato supporto alle persone più "fragili";
- fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, anche mediante l'uso di supporti cartacei o audiovisivi, tradotti in più lingue;
- informare l'utenza ad un corretto utilizzo dei servizi sanitari;
- facilitare l'accesso dei codici rosa (violenza di genere) e dei casi di minori (violenza, maltrattamento);
- prestare privilegiata accoglienza nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell'età evolutiva.

Il servizio di accoglienza è svolto secondo le seguenti modalità:

- presenza contestuale di due volontari per 12 ore al giorno, tendenzialmente dalle ore 10,00 alle ore 22,00 organizzata in turni di sei ore;
- i volontari sono muniti di divisa, tesserino di riconoscimento (indicante il nominativo dell'Associazione, il nome e cognome del volontario e la fotografia) e un indumento, una patch/spilla o altro segno distintivo, che identifica il progetto con il logo dell'Assessorato Regionale della Salute.

Articolo 4

(Obblighi delle parti)

L'Associazione dovrà fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio; per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti assicurativi; l'Associazione si impegna inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni; tutto il personale impiegato deve essere adeguatamente formato ad operare nel campo delle attività di cui al presente Protocollo e deve risultare bene addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente. A tal fine le Aziende Ospedaliere forniranno ogni utile supporto informativo.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere all'Associazione la sostituzione del personale ritenuto inidoneo per comprovati motivi.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale volontario dell'Associazione addetto all'espletamento del servizio di accoglienza.

L'Associazione riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra l'Associazione stessa ed il personale volontario, operante nel servizio oggetto del presente Protocollo.

Sono rimborsate all'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Sicilia, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017, le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di accoglienza secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Protocollo di intesa.

Le Aziende favoriranno, ove non presenti, l'inserimento della CRI nei Comitati Consultivi Aziendali e consentiranno l'accesso ai servizi di sorveglianza sanitaria dei volontari nelle proprie strutture.

La CRI è autorizzata all'utilizzo di altre forme di volontariato, se compatibili, previste dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 5

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente alla sottoscrizione.

Articolo 6

(Controversie)

Per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Palermo ex art. 29, comma 2, del codice di procedura civile.

Articolo 7

(Verifica dell'efficacia del Progetto)

Al fine di verificare l'efficacia del Servizio di accoglienza rispetto alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, le parti valutano con scadenza semestrale il gradimento da parte dell'utente del servizio reso, secondo il riscontro fornito ad idonei test che saranno somministrati ai pazienti.

All'esito della predetta valutazione le parti si riservano di sospendere o cessare il servizio di accoglienza presso taluni Pronto Soccorso.

ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE, AVV. RUGGERO RAZZA

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - ODV COMITATO REGIONALE SICILIA

* sottoscrizione con firma digitale
Firmato digitalmente da
Giuseppe Giordano



Firmato
digitalmente da
CORSAO LUIGI
C: IT